

**REGOLAMENTO INTERNO
TERRE SOLIDALI
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3
APRILE 2001, N. 142**

PREMESSA

Il presente regolamento interno é stato approvato in data 10 settembre 2006 dalla Cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile n. 142 e secondo quanto previsto dallo Statuto della medesima Cooperativa.

ARTICOLO 1 – SCOPO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di definire e disciplinare i rapporti tra gli organi sociali della Cooperativa e i singoli soci laddove lo statuto della Cooperativa rimanda esplicitamente al regolamento interno o laddove non specifica nel dettaglio le diverse situazioni.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE A SOCI

Oltre a quanto già predisposto dallo statuto all'art... Il CDA per l'ammissione di un candidato socio dovrà verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- che il candidato socio sia presentato da parte di un socio regolarmente iscritto alla Cooperativa da almeno mesi 6 e in regola con gli oneri derivanti da tale rapporto;
- che il candidato socio, tramite formale colloquio tenuto dal Presidente o da socio da lui delegato, sia stato edotto sui seguenti punti:
 - a) breve storia della cooperativa;
 - b) breve sintesi sul commercio equo e solidale;
 - c) breve sintesi sull'agricoltura biologica;
 - d) breve sintesi sui prodotti e sulle alternative ecologiche;
 - e) breve descrizione dei progetti in corso della Cooperativa;
 - f) sull'importanza di un progressivo e significativo spostamento dei consumi dei soci verso i prodotti e i servizi venduti dalla Cooperativa

ARTICOLO 3 – SOCI VOLONTARI – AMMISSIONE SOCI VOLONTARI

Sono soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, in maniera continuativa e secondo i tempi e le modalità concordate con il CDA ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti e nei limiti previsti della legge 381/91.

Il candidato socio, nel momento della presentazione della domanda di ammissione al CDA, deve manifestare esplicitamente e per iscritto la propria volontà di associarsi come socio volontario. Il CDA, ricevuta la domanda, deve rispondere esplicitamente e per iscritto al candidato socio circa l'accettazione o il rifiuto secondo le modalità previste dallo statuto e comunque facendo riferimento esplicito alla richiesta di volontariato presentato dal candidato socio. In caso di accettazione il CDA ha l'obbligo, entro un mese dall'accettazione della domanda, di concordare con il socio candidato i termini, i contenuti e le modalità del servizio.

Il CDA può rifiutare l'ammissione a socio volontario oltreché per i motivi previsti dallo

statuto per le seguenti ragioni:

- quando dal colloquio con il candidato emergono circostanziati dubbi sulla affidabilità della persona;
- quando dal colloquio con il candidato emergono circostanziati dubbi in merito alle sue competenze.

Il CDA, circa il rifiuto di un socio volontario, deve deliberare a maggioranza assoluta ed è tenuto a dare risposta scritta entro un mese dal verbale di delibera al candidato a cui è stato rifiutato l'ammissione come socio volontario. Il CDA, se comunque sussistono i requisiti previsti dallo statuto, può proporre l'iscrizione a socio fruitore.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI VERSO I SOCI VOLONTARI

Il CDA nei confronti dei soci volontari ha i seguenti obblighi:

- iscrivere il socio volontario nell'apposita sezione del registro soci;
- predisporre adeguato inserimento presso le strutture e i servizi della Cooperativa dando loro ogni informazione circa i referenti a cui corrispondere per ogni comunicazione e necessità, le attività oggetto del servizio e le responsabilità in capo all'attività e al servizio;
- predisporre annualmente un corso di aggiornamento vertente sulle scelte di fondo della Cooperativa sulle attività e i servizi specificamente riguardanti il volontariato;
- predisporre adeguata copertura assicurativa contro infortuni e incidenti sul servizio;
- predisporre il rimborso spese qualora esista un previo accordo in tal senso con il socio volontario e solo dietro corresponsione della documentazione delle spese.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEI SOCI VOLONTARI

Il socio volontario nei confronti della Cooperativa ha i seguenti obblighi:

- mantenere durante la prestazione del servizio una condotta consona ai valori fondativi alla prassi e alle scelte della Cooperativa;
- informare per iscritto il CDA qualora dovesse sorgere un conflitto di interessi tra la sua attività e/o professione e quella della Cooperativa;
- partecipare agli incontri di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Cooperativa e agli eventi promossi dalla Cooperativa;
- comunicare al referente del servizio o dell'attività o direttamente al Presidente la sospensione temporanea del servizio;

ARTICOLO 6 – CONSUMI SOCI VOLONTARI

Al socio volontario, pur non facendone un obbligo, è richiesto esplicitamente di spostare progressivamente e in maniera significativa il proprio consumo personale e familiare verso i prodotti e i servizi offerti dalla Cooperativa. Per agevolare tale spostamento di consumi la Cooperativa riconosce al socio volontario il diritto di sconto del 10% rispetto al prezzo esposto al pubblico su ogni prodotto alimentare e non alimentare venduto in Cooperativa.

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONE DAL REGISTRO SOCI VOLONTARI

Il socio volontario può essere escluso, oltreché per i motivi previsti dallo statuto, per le seguenti ragioni:

- se vengono meno i fondamentali presupposti di fiducia nei confronti del suo operato;
- se la sospensione del servizio si protrae per oltre tre mesi senza giustificato motivo;
- se dovesse insorgere un conflitto di interessi tra la sua attività e/o professione e quella della Cooperativa;
- se viene meno e senza giustificato motivo la partecipazione per tre volte consecutive agli incontri di formazione e di aggiornamento o agli eventi organizzati dalla Cooperativa

L'esclusione dal registro soci volontari non implica l'esclusione dalla Cooperativa. Il CDA, se non sussistono altri impedimenti, esclude il socio come volontario ed eventualmente lo invita a iscriversi come socio fruitore.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI VERSO I SOCI FRUITORI

Il CDA nei confronti dei soci fruitori ha i seguenti obblighi:

- iscrivere il socio fruitore nell'apposita sezione del registro soci;
- informare con congruo anticipo, il socio fruitore, per mezzo di lettera o per mezzo di posta elettronica o per mezzo di comunicazione affissa presso i punti vendita della Cooperativa, circa i corsi di formazione e di aggiornamento, le iniziative e gli eventi organizzati dalla Cooperativa;
- se esistono i requisiti previsti dall'art. 3 il socio fruitore può presentare domanda come socio volontariato.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI SOCI FRUITORI

Il socio fruitore nei confronti della Cooperativa ha i seguenti obblighi:

- informare per iscritto il CDA qualora dovesse sorgere un conflitto di interessi tra la sua attività e/o professione e quella della Cooperativa;

- partecipare, per quanto possibile, agli incontri di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Cooperativa nonché alle iniziative e agli eventi promossi dalla Cooperativa;

ARTICOLO 10 - CONSUMI DEI SOCI FRUITORI

Al socio fruitore, pur non facendone un obbligo, è richiesto di spostare progressivamente e in maniera significativa il proprio consumo personale e familiare verso i prodotti e i servizi offerti dalla Cooperativa. Per agevolare tale spostamento di consumi la Cooperativa riconosce al socio fruitore il diritto di sconto del 10% rispetto al prezzo esposto al pubblico su ogni prodotto alimentare venduto in Cooperativa.

ARTICOLO 11 – RISARCIMENTO DANNI

I soci esclusi per i motivi indicati nello statuto all'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento di una penale.

Sarà compito del CDA valutare l'entità dei danni e il conseguente ammontare del risarcimento.

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

ARTICOLO 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento può essere modificato esclusivamente dall'Assemblea Soci su proposta ed emendamenti del CDA o di almeno un quarto dei soci della Cooperativa.